



Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee

A.C. 2521

Dossier n° 242 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
2 dicembre 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2521
Titolo:	Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	35
Commissione competente :	IX Trasporti
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il provvedimento in esame si compone di **35 articoli**, divisi in sei capi, volti a introdurre una **disciplina organica** in materia di **sicurezza delle attività subacquee**.

Il testo è già stato esaminato dal Senato, che l'ha approvato in prima lettura, con modifiche, il **17 luglio 2025**.

Nel dettaglio, l'**articolo 1**, che apre il **Capo I** denominato "**Politiche della dimensione subacquea**", definisce l'**ambito di applicazione** del provvedimento, il quale è volto a disciplinare le **attività svolte nella dimensione subacquea** in aree sottoposte alla **sovranità** o comunque alla **giurisdizione nazionale** e, limitatamente alle infrastrutture subacquee di interesse nazionale, nell'alto mare, stabilendo che le relative disposizioni non si applichino alle attività militari, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, alle attività svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla pesca, alle attività in materia di protezione civile, sicurezza e controllo, alle attività in materia di sicurezza nazionale anche cibernetica, alle attività turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi.

L'**articolo 2**, modificato al Senato, reca le **definizioni** di interesse ai fini del provvedimento, quali quelle di "attività della dimensione subacquea", "attività subacquee e iperbariche", "imprese subacquee e iperbariche", "passaggio inoffensivo", "infrastrutture subacquee di interesse nazionale", "medico subacqueo", "libretto personale informatico", "attività di ricerca subacquea".

L'**articolo 3** regola le **competenze** attribuite al **Presidente del Consiglio dei ministri** o all'**Autorità politica delegata per le politiche del mare**, ove nominata, ai quali anzitutto spettano in via esclusiva l'alta direzione, la responsabilità generale, gli indirizzi e il coordinamento delle politiche della dimensione subacquea.

L'**articolo 4**, modificato al Senato, apre il **Capo II** denominato "**Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee**". In particolare, l'articolo prevede l'**istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee**, al fine di conseguire l'obiettivo di interesse generale di tutelare l'interesse nazionale nel campo della sicurezza delle attività subacquee, disciplinando tra l'altro l'incarico di **direttore generale** della medesima.

L'**articolo 5** delinea le norme generali sull'**organizzazione dell'Agenzia**, rimettendone la disciplina ad apposito regolamento, che ne preveda, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di **due uffici** di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di **sei uffici** di livello di livello dirigenziale non generale. L'articolo, inoltre, individua gli organi dell'Agenzia nel direttore generale e nel Collegio dei revisori dei conti.

L'**articolo 6**, modificato al Senato, elenca le **funzioni** assegnate all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, oggetto di una puntuale regolazione nell'ambito degli articoli successivi. In particolare,

L'Agenzia **coordina la cooperazione** internazionale ed europea in materia subacquea, cura i rapporti con organismi e istituzioni esteri, segue le relative tematiche nelle competenti sedi istituzionali e assicura il raccordo con le altre amministrazioni per posizioni nazionali unitarie. **Coordina e controlla le attività subacquee civili**, autorizza la navigazione in immersione e la messa a mare di mezzi stranieri, segnala interferenze con attività militari o di polizia e concorre alla regolazione delle attività subacquee e iperbariche di protezione civile. Definisce **misure di prevenzione dei rischi**, promuove l'analisi dei pericoli connessi a manufatti, relitti e infrastrutture, stabilisce la **regolamentazione tecnica dei mezzi e dei requisiti professionali**, inclusi percorsi formativi, idoneità, libretto personale informatico e riconoscimento delle qualifiche estere. Promuove **capacità di soccorso, ricerca e innovazione**, conoscenza multidisciplinare dell'ambiente subacqueo, cultura della sicurezza, comunicazione istituzionale e formazione specialistica, anche tramite percorsi universitari, borse di studio, dottorati, contratti di ricerca e iniziative per il servizio civile universale. **Valorizza i risultati della ricerca**, promuove accordi e intese internazionali, può prescrivere sistemi di monitoraggio e sensori su infrastrutture e mezzi subacquei, assicurando la condivisione dei dati e il coinvolgimento delle amministrazioni competenti.

L'**articolo 7** regola i **profili contabili e finanziari** inerenti all'Agenzia, indicando il contenuto e il procedimento di adozione del relativo regolamento di contabilità.

L'**articolo 8** reca disposizioni sull'**organico dell'Agenzia**, disponendo che la disciplina del contingente di personale alla medesima addetto sia dettata con apposito regolamento, del quale individua il contenuto necessario e regola il procedimento di adozione. La disposizione, tra l'altro, sanziona con la nullità le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni della legge o del regolamento sul personale, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

L'**articolo 9** detta disposizioni a tutela della **trasparenza dell'attività** dell'Agenzia, prevedendo che entro il **30 aprile di ciascun anno** il Presidente del Consiglio dei ministri (o l'autorità delegata, ove nominata), trasmetta al Parlamento una **relazione** sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente, in materia di sicurezza delle attività subacquee.

L'**articolo 10, modificato al Senato**, apre il **Capo III** del provvedimento, "**Navigazione subacquea, mezzi e infrastrutture subacquee**" e disciplina le modalità, i termini e le condizioni relative alla **gestione delle interferenze** suscettibili di determinarsi tra attività della dimensione subacquea, foriere di rischi per la sicurezza delle infrastrutture, per la salute e per la vita umana. Nel dettaglio, l'articolo introduce l'obbligo di comunicare all'Agenzia ogni attività subacquea soggetta a diritti o poteri nazionali e attribuisce all'Agenzia il potere di adottare misure di mitigazione del rischio di interferenza e di autorizzare, a determinate condizioni, il passaggio inoffensivo di mezzi stranieri. Nella valutazione delle richieste è prevista priorità per le attività più idonee ad assicurare l'interesse pubblico, con particolare riguardo alla sicurezza nazionale e alla tutela delle infrastrutture di rilievo nazionale. È inoltre stabilita una sanzione penale per lo svolgimento non autorizzato o non comunicato delle attività subacquee e viene disciplinata l'attività di segnalazione di operazioni subacquee o di superficie necessarie alla tutela di interessi pubblici prevalenti.

L'**articolo 11**, al fine di consentire all'Agenzia di avere un quadro conoscitivo completo delle attività subacquee per poter svolgere le funzioni di prevenzione delle interferenze di cui all'articolo 10, stabilisce che le amministrazioni competenti sulle attività nella dimensione subacquea le trasmettano immediatamente e, comunque, entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione, i **provvedimenti abilitativi e regolatori** relativi allo svolgimento delle attività di superficie e della dimensione subacquea di propria competenza.

L'**articolo 12** reca norme per favorire la **cooperazione e la condivisione delle informazioni** tra l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee e altri soggetti istituzionali che hanno competenze nel settore delle attività subacquee e per la sicurezza nazionale, interna ed esterna, quali la Marina Militare, il Comando Generale della Guardia di Finanza, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e l'Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale (ACN).

L'**articolo 13, modificato al Senato**, attribuisce all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee il compito di definire misure per la **protezione delle infrastrutture subacquee** sottoposte alla giurisdizione nazionale. Vengono quindi conferiti all'Agenzia poteri per monitorare rischi, definire misure di sicurezza, preparare piani di emergenza e coordinare il recupero di flussi interrotti, concorrere alla definizione del percorso di cavi e dei criteri da osservare per la sua individuazione.

L'**articolo 14**, inserisce tra le ulteriori attività di competenza dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, la promozione dello **sviluppo** delle capacità nazionali di **soccorso ed estrazione** di persone da **mezzi subacquei civili sinistrati**.

L'**articolo 15, modificato al Senato**, dispone che con provvedimenti dell'Agenzia per la sicurezza delle attività Subacquee si definiscano i **requisiti e le dotazioni minime di sicurezza** che i mezzi subacquei non militari devono possedere, e le relative procedure di verifica e certificazione. Per le attività di certificazione, inoltre, l'Agenzia può **collaborare con enti di normazione tecnica** nonché con soggetti accreditati a livello nazionale e internazionale.

L'**articolo 16**, dispone che per il **comando**, la **conduzione** e il **controllo di mezzi subacquei** non militari battenti bandiera occorra possedere una **speciale qualifica professionale** oltre ai requisiti già previsti dalla normativa vigente. Si demanda quindi a uno o più d.P.C.m. la **definizione dei programmi** di qualificazione professionale e la verifica dei requisiti. Viene introdotta, infine, una **sanzione amministrativa** per chiunque assuma il comando, la condotta o il controllo dei citati mezzi senza la speciale qualificazione professionale.

L'**articolo 17, modificato al Senato**, prevede la facoltà all'Agenzia per la Sicurezza delle Attività Subacquee di:

- **intraprendere collaborazioni di ricerca** con altri soggetti al fine di adottare **linee guida** non vincolanti finalizzate allo sviluppo di tecnologie subacquee e soluzioni tecniche avanzate;
- individuare e sviluppare **autonomamente** tecnologie e soluzioni avanzate in materia per il perseguimento di determinati obiettivi.

L'**articolo 18** apre il **Capo IV** recante "**attività subacquee e iperbariche**", indicandone i principi fondamentali e l'ambito di applicazione. Demanda poi a un d.P.C.m o a un decreto dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare la **regolazione** delle attività subacquee e iperbariche di **protezione civile**.

L'**articolo 19, modificato al Senato**, introduce l'**obbligo** di iscrizione ad un apposito **registro professionale** per gli operatori tecnici subacquei di basso, medio e alto fondale, nonché per i tecnici iperbarici, al fine di poter svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico. Sono altresì previste delle **eccezioni** a tale disposizione in presenza di determinate condizioni inderogabili.

L'**articolo 20** modifica la denominazione del **registro dei sommozzatori in servizio locale**, al fine di introdurre il "**registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali**".

L'**articolo 21, modificato al Senato**, elenca i **requisiti** per l'iscrizione al registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali e demanda a un decreto del MIT la definizione delle procedure per il loro **accertamento**, nonché delle modalità di **organizzazione e tenuta** del citato registro.

L'**articolo 22** reca la procedura di riconoscimento del **titolo abilitativo conseguito all'estero** per l'esercizio, sia temporaneo e occasionale sia stabile, dell'attività subacquea e iperbarica in Italia.

L'**articolo 23, modificato al Senato**, regola la sorveglianza sanitaria dell'operatore subacqueo e dell'operatore iperbarico professionale, prevedendo l'obbligo di una **visita medica dettagliata** per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale a seguito di **infortunio o malattia prolungata**.

L'**articolo 24, modificato al Senato**, reca la disciplina del **libretto personale** di tipo **informatico** di cui deve essere in possesso ciascun **operatore subacqueo e iperbarico professionale**.

L'**articolo 25** dispone che le **regole tecniche relative alle attività subacquee e iperbariche** vengano determinate tramite decreto del Presidente della Repubblica.

L'**articolo 26**, che apre il **Capo V** del provvedimento, rubricato "**Sanzioni**", disciplina le **sanzioni** rivolte agli operatori subacquei e iperbarici e ai datori di lavoro legate allo **svolgimento irregolare dei lavori subacquei e iperbarici**.

L'**articolo 27** sanziona le **imprese subacquee o iperbariche** con il pagamento di una **somma da 500 € a 1.500 €** per la **violazione della regolamentazione tecnica** delle attività subacquee e iperbariche.

L'**articolo 28**, che apre il **Capo VI** del provvedimento, recante le "**Disposizioni finali e transitorie**", apporta alcune modifiche al codice dell'ordinamento militare. In particolare, **integra** le competenze attribuite alla Marina militare, prevede la partecipazione dell'**Autorità politica delegata per le politiche del mare** alla revisione della **disciplina del Polo nazionale della dimensione subacquea** (PNS) e attribuisce alla **Guardia di finanza** specifiche competenze in materia di **protezione** dell'infrastruttura subacquea nazionale, di controlli nelle acque interne e di prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata.

L'**articolo 29** include l'**Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee** nell'ambito di applicazione di alcune disposizioni del codice della navigazione, e che consistono, in particolare, nella previsione di comunicazioni e avvisi all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee nonché nella partecipazione di un suo funzionario all'inchiesta formale in caso di sinistro.

L'**articolo 30** include nell'ambito di applicazione del codice della navigazione **i mezzi subacquei non militari, con equipaggio, autonomi o a controllo remoto**, facendo salve le specifiche disposizioni dettate dal disegno di legge in esame.

L'**articolo 31** aggiunge i seguenti soggetti alla composizione degli **organi collegiali in materia di politiche del mare**:

- il **capo del Dipartimento per le politiche del mare** della Presidenza del Consiglio dei ministri al Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare;
- un rappresentante del **Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie** e del **Dipartimento per le politiche del mare** della Presidenza del Consiglio dei ministri al Comitato tecnico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- un rappresentante del **Dipartimento per le politiche del mare** al Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo;
- l'**Autorità politica delegata per le politiche del mare** al Comitato interministeriale per la transizione ecologica.

L'**articolo 32** prevede la **clausola di salvaguardia** per le competenze in materia di **protezione civile, sicurezza e controllo** attribuite alla Marina militare, al Corpo della Guardia di finanza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Dipartimento della protezione civile, agli uffici consolari della Repubblica, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e all'Agenzia informazioni e sicurezza interna.

L'**articolo 33** riconosce all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee la possibilità di avvalersi di **unità di personale appartenenti a pubbliche amministrazioni**.

L'**articolo 34** autorizza la spesa di 8.671.449 euro per il **2026**, di 6.531.449 euro per il **2027** e di 6.458.508 euro annui a **decorrere dal 2028** per la copertura finanziaria degli articoli dal 4 all' 8 e dell'articolo 10 del presente disegno di legge.

L'**articolo 35, modificato al Senato**, stabilisce che la presente legge entra in vigore **il quindicesimo giorno successivo** a quello della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, **tranne** le disposizioni di cui all'**articolo 10** e all'**articolo 16, commi 1, 2, 4 e 5**, che entrano in vigore il **1° gennaio 2027**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla **competenza esclusiva statale** in materia di sicurezza dello Stato, tutela della concorrenza, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lett. d), e), g), l), s), Cost.), nonché alla **competenza concorrente** Stato-regioni in materia di grandi reti di trasporto e di navigazione, ricerca scientifica e tecnologica, protezione civile, professioni, tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.).

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

- all'articolo 18, comma 3, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione del decreto con cui sono regolate le attività subacquee e iperbariche di protezione civile effettuate dal volontariato di protezione civile, dall'Associazione della Croce rossa italiana e dal Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
- all'articolo 21, comma 1, lett. d), è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione, con provvedimento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, della disciplina del percorso di formazione destinato agli operatori subacquei e iperbarici professionali;
- all'articolo 25, comma 1, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione del decreto con cui sono definite le regole tecniche concernenti, tra l'altro, le procedure operative per il lavoro subacqueo, la formazione e la qualificazione professionali degli operatori subacquei e iperbarici e le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei e iperbarici.

Cost242	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Trasporti	st_trasporti@camera.it - 066760-2614	✕ CD_trasporti

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.